



COMUNE DI ALCAMO
Libero Consorzio di TRAPANI

Il Segretario Generale

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5 GIUGNO 2016

LIMITAZIONI ALLE SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE NEI COMUNI CON PIU' DI 15.000 ABITANTI. MANDATARIO ELETTORALE.

La legge 6 luglio 2012, n. 96 (*Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi.*

Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali) ha introdotto importanti novità in materia delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici, disciplinando, all'**articolo 13, i limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti, movimenti e liste che partecipano alle elezioni comunali dei comuni con più di 15.000 abitanti.** In particolare, al fine di improntare la campagna elettorale per le elezioni comunali dei comuni di maggiori dimensioni a criteri di sobrietà e trasparenza, la legge 96/2012 prevede dei **tetti alle spese di propaganda per i soggetti citati ed una serie di controlli successivi delle spese effettuate.**

I limiti di spesa riguardano i candidati alla carica di Sindaco, di consigliere comunale ed anche i partiti, movimenti politici e liste che partecipano alla competizione.

I limiti per le spese di propaganda elettorale nei comuni con popolazione compresa fra 15.000 e 100.000 abitanti sono i seguenti:

- 1) candidato alla carica di **Sindaco**: €25.000,00 + €1,00 per ciascun elettore;
- 2) candidati alla carica di **consigliere comunale**: €5.000 + €0,05 per ciascun elettore;
- 3) **partiti, movimenti politici e liste**: escluse le spese sostenute dai singoli candidati, € 1,00 moltiplicato per il numero complessivo degli elettori iscritti nelle liste elettorali comunali.

Inoltre, per effetto dell'**articolo 13 della legge 96/2012**, si applicano alle elezioni comunali dei comuni con più di 15.000 abitanti una serie di disposizioni contenute nella **legge 515/1993** che disciplina le limitazioni di spesa per la campagna elettorale delle elezioni politiche:

- 1) articolo 11, ai sensi del quale si intendono per spese di campagna elettorale quelle relative:
 - a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;
 - b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;
 - c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
 - d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;
 - e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.

Per rispettare i tetti di spesa più sopra indicati si dovrà comunque tenere conto anche delle spese forfettarie;

2) articolo 7, sul MANDATARIO ELETTORALE

L'articolo 7 della legge 515/1993 prevede che dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, **i candidati alla carica di Sindaco e alla carica di consigliere comunale possano raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale.**

Per pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, si intende la pubblicazione del relativo manifesto da parte dei Sindaci, che ha luogo il 45° giorno antecedente la votazione e pertanto il 10 aprile 2014. Ne consegue che a partire dal 44° giorno antecedente il voto, ovvero **da giovedì 21 aprile 2016**, le spese per la campagna elettorale rientrano nel particolare regime previsto dall'articolo 13 della legge 96/2012.

Il nominativo del mandatario elettorale deve essere comunicato al **Collegio regionale di garanzia elettorale costituito presso la Corte d'Appello di Palermo.**

La nomina va effettuata anche nell'ipotesi di raccolta di finanziamenti propri del candidato, salvo che lo stesso spenda meno di €2.500,00, avvalendosi unicamente di denaro proprio. Solamente in tale ipotesi, l'intera disciplina sul mandatario elettorale non trova applicazione.

La funzione di mandatario elettorale è esclusiva, tant'è che nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario elettorale, né questi può assumere l'incarico per più di un candidato.

Il mandatario elettorale registra le operazioni relative alla campagna elettorale del candidato designante e provvede alla liquidazione delle spese elettorali, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario o postale.

Nell'intestazione del conto deve essere specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato;

3) articolo 7, comma 6:

pone l'obbligo per **il Sindaco e i consiglieri comunali eletti, entro tre mesi dall'avvenuta proclamazione**, di presentare, al Collegio regionale di garanzia elettorale costituito presso la Corte d'Appello, un **rendiconto** relativo ai contributi e servizi ricevuti e alle spese sostenute nel corso della campagna elettorale.

Tale rendiconto deve essere sottoscritto dal candidato e dal mandatario elettorale, ove previsto. Il rendiconto va presentato anche da quei candidati che, essendosi avvalsi unicamente di fondi propri entro l'importo di €2.500,00, non abbiano designato il mandatario elettorale.

Analogo **rendiconto**, anche se negativo, deve essere presentato al Collegio regionale di garanzia elettorale dai **candidati non eletti alla carica di Sindaco e di consigliere comunale, entro tre mesi** dalla data dell'ultima proclamazione.

Nel rendiconto devono essere analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, i contributi e i servizi provenienti da persone fisiche, se di importo o valore superiore a €5.000,00, e tutti i contributi e i servizi di qualsiasi importo o valore se provenienti da associazioni o persone giuridiche. Devono essere inoltre allegati gli estratti del conto corrente bancario o postale utilizzati dal mandatario e la documentazione giustificativa delle spese sostenute.

Lo stesso articolo 7 pone anche l'obbligo di **presentare al Presidente del Consiglio comunale** entro tre mesi dalla proclamazione degli eletti, la dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 1, n. 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441;

4) articolo 12:

prevede che i **partiti, movimenti politici e liste di candidati** che hanno presentato proprie liste alle elezioni comunali, sono tenuti a presentare **al Presidente del Consiglio comunale**, per il successivo invio alla Corte dei conti, entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio comunale, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento. Per l'effettuazione dei controlli sui consuntivi dei partiti, movimenti politici e liste di candidati, è istituito presso la Sezione regionale della Corte dei Conti un apposito Collegio.

I controlli effettuati da tale Collegio sono limitati alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute dagli aventi diritto e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse;

5) articolo 13:

disciplina il Collegio regionale di garanzia elettorale istituito presso la Corte d'Appello che, ai sensi del successivo articolo 14, riceve sia i rendiconti sia le dichiarazioni previste dall'articolo 7 della stessa legge 515/1993. **I rendiconti e le dichiarazioni si considerano approvati qualora il Collegio regionale di garanzia elettorale non ne contesti la regolarità all'interessato entro centottanta giorni dalla ricezione;**

6) articolo 15,

il quale **sanziona** le seguenti fattispecie:

a) mancato deposito della dichiarazione e del rendiconto da parte di un candidato, nonostante la diffida ad adempiere: sanzione da €25.822,84 a €103.291,38.

Il mancato deposito del rendiconto da parte di un candidato proclamato eletto, nonostante la diffida ad adempiere, comporta anche la decadenza dalla carica;

b) violazione dei limiti di spesa da parte dei singoli candidati: sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente al limite previsto e non superiore al triplo di detto importo. Il superamento da parte di un candidato proclamato eletto dei limiti massimi di spesa previsti per un ammontare pari o superiore al doppio degli stessi, comporta anche la decadenza dalla carica;

c) irregolarità nei rendiconti delle spese elettorali dei candidati o mancata indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al candidato contributi: sanzione da €5.164,57 a €51.645,69.

Ai fini della dichiarazione di decadenza del consigliere eletto, il Collegio regionale di garanzia elettorale dà comunicazione dell'accertamento definitivo delle violazioni, cui consegue tale sanzione accessoria, al Presidente del Consiglio comunale, il quale pronuncia la decadenza, ai sensi del regolamento consiliare.

I rendiconti e le dichiarazioni depositati sono liberamente consultabili anche da qualsiasi cittadino elettore presso l'ufficio del Collegio regionale di garanzia elettorale.

L'articolo 15 della legge 515/1993 sanziona, inoltre, le seguenti fattispecie:

a) mancata indicazione nei consuntivi delle fonti di finanziamento delle spese elettorali effettuate da parte dei

partiti, movimenti e liste che hanno presentato proprie liste alle elezioni: sanzione da €5.164,57 a €51.645,69;

b) superamento da parte dei partiti, movimenti politici e liste dei limiti di spesa previsti: sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto;

c) mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti e liste: sanzione da €50.000,00 a €500.000,00.(art. 13, comma 7, L. 96/2012).

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie elencate, da parte rispettivamente del Collegio regionale di garanzia elettorale e della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, si applicano le disposizioni generali contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689.

Nella sezione apposita di questa pagina Elezioni 2016" sono reperibili i modelli per la dichiarazione del mandatario elettorale.

Maggiori informazioni sono reperibili sul sito della Corte d'Appello di Palermo <http://www.giustizia.palermo.it>

Si invita pertanto a prendere contatti con i soggetti competenti ad effettuare i controlli per ogni ulteriore chiarimento.

F.to Il Segretario Generale
Dr. Cristofaro RICUPATI